



COMUNE DI PILA

Via ROMA, 19 – 13020 Pila (VC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

Presa d'atto del piano finanziario (TARI) 2026-2029 predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) N. 397/2025/R/RIF E SS.MM.II. così come validato dall'assemblea consortile di C.O.VE.VA.R . determinazione tariffe 2026 e scadenze versamenti.

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di luglio alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GATTI Massimo - Sindaco	Sì
2. PIANTA Giuliana - Vice Sindaco	No
3. GIANOTTI Bruno - Consigliere	Sì
4. BERTOLI Stefano - Consigliere	No
5. CRESPI Roberta - Consigliere	No
6. CRIPPA Maurizio - Consigliere	Sì
7. FERRARIS Stefano - Consigliere	Sì
8. VIETTI Michela - Consigliere	No
9. CUCCIOLA Omar - Consigliere	Sì
10. COTTURA Enrico - Consigliere	No
11. GIANOTTI Carlotta - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GATTI Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenendo in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Preso atto che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15 e modificato in ultimo con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

Visto il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

Richiamato, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Vista, la deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva Determina 13 aprile 2026 n.1/2026 – DTAC nella quale ARERA ha approvato degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle

modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif;

Richiamato, quindi, l'art. 7 della citata deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif rubricato "Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-3, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

Considerato che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.VE.VA.R.;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visto, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 58-quinques rubricato *“Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita:*

“1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;

b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»;

Dato atto che per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta

ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF validato dall'Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Considerato che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 29, del metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

- sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che il Comune di Pila non ha accertato entrate di cui al paragrafo precedente;

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF:

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n.57/2020, ARERA ha il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Preso atto che la citata deliberazione n. 397/2025/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.VE.VA.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che:

- in data 04 giugno 2026 l'Assemblea Consortile del C.O.VE.VA.R, quale Ente Territorialmente Competente, ha approvato e validato con propria deliberazione n. 5 il PEF del Comune di Pila, in atti di questo Ente al protocollo n.993 in data 05 giugno 2026 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – allegato 1;
- che il limite di crescita pocanzi citato è stato fissato dell'Ente Territorialmente Competente nella misura del **2,70%** rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente;
- che l'importo complessivo dei costi già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.2 della citata deliberazione n. 397/2025/R/rif, è pari ad Euro **73.031,00**;

Valutato, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2026 secondo il metodo MTR-3 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.VE.VA.R. nelle more dell'approvazione di ARERA;

Dato atto che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopracitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

Atteso che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

Atteso che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026 – 2029, annualità 2026, in attesa di validazione dall'Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono quelle riportate nell' "Allegato 2" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Richiamata, inoltre, la deliberazione 386/2023/R/rif di ARERA del 3 agosto 2023 con la quale è stato introdotto il meccanismo prevedendo due componenti distinte che dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa $UR1_a$, pari a 0,10 €/utenza;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa $UR2_a$, pari a 1,5 €/utenza;

Vista la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF che ha introdotto a decorrere dall'esercizio 2025 una ulteriore componente perequativa $UR3_a$, espressa in €/utenza, e il relativo Conto $UR3_a$, a destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e prevedere che la componente $UR3_a$ sia fissata inizialmente pari a 6 €/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Ravvisato che:

- le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;
- ai sensi della citata deliberazione ARERA, ma in vacanza di dettagli esplicativi in merito all'applicazione specifica ed alla metodologia di prelievo, le nuove componenti saranno applicate alla singola utenza intesa come **punto di conferimento** così come definito dal DM 20 aprile 2017, risultante dalla lettura sistematica degli articoli 2, 3 e 5;
- in ottemperanza dell'art. 15-bis del DL 34/2019, salvo diverse disposizioni normative, l'applicazione delle componenti sarà disposta sulle utenze attive nel 2025 e riscossa contestualmente alle singole rate equamente suddivise;

Richiamati:

- l'articolo 57-bis del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), che ha istituito l'agevolazione tariffaria denominata "Bonus Sociale Rifiuti" a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, recante le disposizioni per l'attivazione della misura;

Preso atto e considerato che:

- L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la Deliberazione 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, introducendo il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), operativo a decorrere dall'anno d'imposta 2026;
- Il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti avviene in modo automatico, mediante interoperabilità con le banche dati INPS, attraverso il sistema SGate, senza necessità di presentazione di apposita domanda da parte dell'utente;
- Il Bonus Sociale Rifiuti si traduce in una riduzione della TARI dovuta, applicata direttamente in bolletta, secondo le modalità operative e le percentuali stabilite da ARERA e dalla normativa vigente;
- l'applicazione delle riduzioni del Bonus Sociale Rifiuti avviene in via automatica senza necessità di apposita istanza da parte del cittadino, incrociando i codici fiscali degli intestatari TARI con i flussi trasmessi dal sistema informativo SGAte;
- i minori introiti comunali derivanti dall'applicazione del Bonus non gravano sul bilancio dell'Ente né sulle tariffe degli altri contribuenti, in quanto compensati a livello nazionale tramite l'apposita componente perequativa di finanziamento (UR₃) gestita dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) in base alla regolamentazione ARERA;

Dato atto che l'Ufficio Tributi di questo Comune ha provveduto alle necessarie verifiche tecniche e all'esame dei flussi di dati resi disponibili dal sistema informativo SGAte-ANCI per l'anno 2026 a seguito delle quali non sono emersi intestatari di utenze domestiche attive TARI in possesso dei requisiti per l'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti;

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2026:

- rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **30 settembre 2026**;
- rata n. 2: rata a congruaglio con scadenza al **31 dicembre 2026**;
- rata unica: scadenza al **30 settembre 2026**;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 17 dicembre 2025 e n. 22 in data 17 dicembre 2025;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

per tutto quanto esposto in premessa qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di richiamare** il Piano Economico Finanziario TARI 2026 - 2029 per il Comune di Pila con particolare attenzione all'annualità 2026, così come validato dal l'Assemblea Consortile del C.O.VE.VA.R ed elaborato ai sensi del metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, rubricato "Allegato 1", accluso alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante, quale base per la determinazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2026;
- **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2026 e riassunti nell' "Allegato 2" a costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di dare atto** che a seguito delle necessarie verifiche tecniche e all'esame dei flussi di dati resi disponibili dal sistema informativo SGAt-e-ANCI per l'anno 2026 non sono emersi sul territorio comunale soggetti intestatari di utenze domestiche attive TARI in possesso dei requisiti per l'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti;
- **Di dare atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2026;
- **Di dare atto** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2026:
 - rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **30 settembre 2026**;
 - rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al **31 dicembre 2026**;
 - rata unica: scadenza al **30 settembre 2026**;
- **Di dare atto** che, salvo diverse disposizioni normative, l'applicazione delle componenti perequative in narrativa sarà disposta sulle utenze attive nel 2026 e riscossa contestualmente all'ultima rata o, nel caso, in solido alla rata unica;
- **Di considerare** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%;
- **Di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri FAVOREVOLI previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

- **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco, rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell'iter amministrativo;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: GATTI Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/08/2026 al 11/09/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pila, lì 27.08.2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/07/2026

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pila, lì 25.07.2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pila, lì 27.08.2026

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO